



Associazione Pedagogisti ed educatori italiani
Regione Campania

Alla c.a. di
Dottorssa Mariavincenzina Zito
Direttore UOC Gestione Risorse
Umane:
Asl Salerno
Pec:
personale@pec.aslsalerno.it
concorsi@pec.aslsalerno.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 15-OCTIES D. LGS. 502/92 E SS.MM.II., DI NUMERO 3 (TRE) INCARICHI -PROFILI VARI, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO: LINEA 2 "EQUITA' IN AMBITO SANITARIO: PROMOZIONE DELL'EQUITA' IN AMBITO SANITARIO" DGRC 11/2023.

Il sottoscritto dottor Gianvincenzo Nicodemo, in qualità di presidente regionale dell'Associazione pedagogisti ed educatori italiani (APEI),

PREMESSO CHE

- l'APEI ha tra i propri scopi istituzionali (articolo 4 dello statuto associativo) quello di: "promuovere e far riconoscere il ruolo e la professionalità degli operatori di area pedagogica, pedagoga ed educatore, sia in ambito pubblico che privato" ed è iscritta nell'apposito elenco presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy istituito ai sensi della Legge 4 del 2013.;
- la Legge 55 del 2024 ridefinisce il profilo professionale del pedagoga come "lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagoga per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagoga, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale";
- la medesima legge 55 precisa all'articolo 1 che l'attività professionale del pedagoga comprende "l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagoga, la valutazione e l'intervento pedagoga sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento";
- per l'esercizio della professione di pedagoga (articolo 2, comma 2 della norma citata) "**è necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative**". L'accesso all'albo è in via ordinaria riservato a coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 1. laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe 56/S e LM-50;
 2. laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classe 65/S e LM-57;
 3. laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classe 87/S e LM-85;
 4. laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classe LM-93;
 5. laurea quadriennale V.O. in Scienze dell'Educazione/o Pedagogia rilasciata ai sensi dell'Ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 509/99";
- alla data odierna non è ancora disponibile l'elenco degli iscritti all'albo professionale dei pedagogisti; giova però ricordare che, se è vero che il processo di popolamento dell'albo dei pedagogisti è ancora in corso, è altrettanto vero che nell'ordinamento previgente alla L.55/2024 tali titoli di studio **davano accesso alla qualifica professionale di pedagoga** (l. 205/2017, art. 1, c. 594) **ad esito del conseguimento di tali diplomi di laurea abilitanti**;



- l'avviso pubblico di cui in oggetto **prevede la stipula di un incarico professionale rivolto per il profilo professionale di "Pedagogista"**. Titolo di accesso alla procedura è però **la laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione L19**. Tale laurea dà accesso alla qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico (secondo l'ordinamento previgente alla Legge 55) o all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici (ai sensi della Legge 55/2024, art. 4) ma non alla qualifica o all'albo dei pedagogisti.

PERTANTO, SI FA PRESENTE CHE

- la professione di pedagogista **è da considerarsi professione "per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato"** (articolo 348 c.p.); **per l'esercizio della quale è richiesta l'iscrizione all'albo dei pedagogisti e – nelle more dell'istituzione di questo, della qualifica professionale abilitante di pedagogista, che si ottiene ad esito delle lauree magistrali LM-50, LM-57, LM-85, LM-93 e delle lauree quadriennali ex ordinamento antecedente al Dm 509/99;**
- l'articolazione della selezione per come è stata predisposta è tale da determinare due ordini di problematiche:
 - sul versante individuale, il lavoratore che operasse nel servizio privo del requisito di iscrizione in albo dei pedagogisti (o privo della qualifica relativa) si troverebbe in condizione di **esercizio abusivo della professione di pedagogista** trovandosi pertanto nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 348 Codice penale - Esercizio abusivo di una professione;
 - in secondo luogo, **verrebbe a configurarsi in capo all'amministrazione il danno erariale** in quanto i lavoratori assunti verrebbero ad essere privi dei requisiti previsti dal legislatore per esercitare la professione di educatore.

Per tale motivo La invitiamo a provvedere con cortese sollecitudine a rettificare i requisiti di accesso alla selezione, riferendoli alle citate norme di Legge (L. 55/2024, artt. 1 e 2; L. 205/2017, art. 1. cc. 594 - 595).

Restiamo a disposizione ai nostri recapiti mail (gianvincenzo.nicodemo@hotmail.com) e cellulare (393.8294650) e porgiamo i nostri più

cordiali saluti

Gianvincenzo Nicodemo
Presidente regionale Apei Campania